

COMUNE

DI

PONZANO DI FERMO

REGOLAMENTO

DEI

MERCATI COMUNALI AMBULANTI

### Art.1

E' considerato Commerciante Ambulante colui che vende o somministra al pubblico merci, alimenti e/o bevande con la sola collaborazione dei familiari e non più di due dipendenti.

E' iscritto nella speciale sezione del registro della Camera di Commercio ai sensi della Legge 11/6/71, n.426.

E' in possesso di apposita Aut/ne Amm/va rilasciata dal Sindaco del Comune di residenza che è soggetta alla fine di ogni anno al visto da parte del Sindaco e si intende revocata se il visto non è apposto per due anni consecutivi.

### Art.2

Il mercato è gestito direttamente dal Comune.

L'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa provvedono alla organizzazione del mercato secondo le norme di Legge e del presente Regolamento, in conformità alle direttive dell'Aut/ne Com/le e sentita la Commissione Comunale per la disciplina del Commercio Ambulante.

Provvedono inoltre alla istruzione delle domande di posteggio, alla predisposizione degli atti relativi alla concessione dei posteggi, alle convenzioni di abbonamento ed alla esazione di posteggio e quant'altro necessario al buon funzionamento delle operazioni di mercato.

L'ordine pubblico del mercato è assicurato dai competenti organi della Polizia Urbana.

Il servizio di pulizia del mercato viene espletato dagli organi competenti dell'Ufficio Nettezza Urbana del Comune.

La vigilanza igienico-sanitaria viene espletata dai competenti organi sanitari.

### Art.3

Ogni operatore ambulante titolare di Aut/ne Amm/va deve richiedere di operare nel Comune dietro apposita domanda diretta al Sindaco precisando:

- generalità;
- estremi dell'Aut/ne Amm/va e specifica del settore merceologico per cui si chiede il posteggio;
- numero codice fiscale;
- eventuale richiesta d'essere ammesso al pagamento in abbonamento.

#### Art.4

L'assegnazione viene fatta dal Sindaco sentito il parere della Comm/ne Com/le per il commercio ambulante che, tra l'altro, terrà conto della priorità per i titolari dell'Aut/ne Com/le rilasciata dallo stesso Comune e quindi dagli altri Comuni della Provincia.

Tale concessione avrà la durata di anni tre per gli operatori locali e per quelli provinciali, di anni uno per i regionali.

#### Art.5

Per il pagamento in abbonamento è prevista una riduzione del 30% per la tassa di posteggio, mentre per le occupazioni temporanee del suolo pubblico valgono le norme di cui al TUFL 14/9/1931, n.1175 modificate dalla Legge 18/4/1962, n.208 che prevedono per le occupazioni a carattere ricorrente la facoltà di riscuotere mediante convenzione a tariffa ridotta al massimo del 50%.

#### Art.6

La suddivisione degli spazi per le merceologie varie sarà di metri 4 x 7.

Per gli operatori che dispongono di autocarri attrezzati sarà di metri 4 x 8, mentre gli articoli casalinghi potranno disporre di uno spazio di metri 10 x 4 e tutti saranno disposti secondo le esigenze del mercato.

Per gli operatori che vogliono rinnovare le attrezzature e non possono rimanere nella stessa area per motivi di spazio, verrà riservato uno spazio a sé stante all'interno dell'area mercatale, e la lunghezza massima del posteggio dovrà essere pari a metri 8 (otto), mentre la profondità massima sarà opportunamente determinata in base alle effettive possibilità.

L'operatore che, per comprovate necessità, intenda sostituire le attrezzature in uso con altre aventi dimensioni che oltrepassano i limiti di posteggio avuto in concessione, dovrà richiederne preventivamente Aut/ne per essere proposto il trasferimento in altro idoneo spazio.

## Art.7

L'orario del mercato è determinato come segue:

ORARIO ESTIVO: -dalle 6,30 alle 8,00 per approntamento;  
-dalle 8,00 alle 13,00 per vendita;  
-dalle 13,00 alle 14,00 gli spazi dovranno essere lasciati completamente liberi.

ORARIO INVERNALE: -dalle 7,30 alle 8,30 per approntamento;  
-dalle 8,30 alle 13,00 per vendita;  
-dalle 13,00 alle 14,00 gli spazi dovranno essere completamente liberi.

L'orario estivo e quello invernale coincidono con l'entrata in vigore e la cessazione dell'ora legale.

Agli ambulanti itineranti è data facoltà di equiparare gli orari di vendita sia invernali che estivi agli ambulanti a posto fisso.

I ritardatari perderanno per l'intera giornata il posto loro assegnato senza aver diritto al rimborso della tassa eventualmente già corrisposta.

I posteggi così resisi liberi potranno essere concessi dagli addetti alla vigilanza del mercato ad altri operatori occasionali per la sola giornata in cui si verifica il ritardo.

Qualora gli ambulanti occasionali siano più di uno, si potrà procedere all'assegnazione in base alla graduatoria di cui all'art.10, oppure mediante sorteggio che rispetti le percentuali dello stesso art.10.

## Art.8

Per i posti che rimangono vuoti durante i giorni di mercato si provvederà a stabilire una lista d'attesa che dovrà essere riservata ai soli operatori residenti nel Comune ed ai Provinciali, e l'assegnazione dei posti vacanti sarà effettuata in riferimento ai settori merceologici.

### Art.9

Per i mercatini stagionali estivi dovrà essere applicato un regolamento a parte concordato con la categoria e gli organi competenti, con settori merceologici ristretti ai solo articoli che verranno stabiliti in precedenza, attenendosi alle Leggi vigenti.

### Art.10

Le Concessioni verranno rilasciate dal Sindaco, dopo aver sentito il parere della Comm/ne ai sensi della Legge 398/76 (art.3), in base alla residenza stabile:

- nel Comune di residenza per il 30% dei posti disponibili, intendendo per Comune di residenza quello che ha rilasciato l'Aut/ne;
- nei Comuni della Provincia per il 50% dei posti disponibili;
- nei Comuni delle altre Province per il rimanente 20% dei posti disponibili.

### Art.11

Il titolare dell'Aut/ne di cui all'art.3, non può cedere la Concessione a nessun titolo neppure temporaneamente.

La Concessione del posteggio "a posto fisso" non può avere la durata superiore ad anni tre e non può essere rinnovata.

Il posteggio deve essere gestito dal titolare dell'Aut/ne o da un suo rappresentante debitamente autorizzato, così come previsto dall'art.4 Legge 398/76 e dall'art.11 del DM 15/1/77.

Qualora il posteggio non venga utilizzato per tre mercati consecutivi mensili, oppure si abbiano sette assenze complessive annue, la Concessione dello stesso verrà revocata.

Ai fini del controllo della frequenza, non verranno conteggiate le assenze documentate dovute a causa di forza maggiore, e comunque sempre soggette a valutazione da parte della Comm/ne di cui all'art.3 Legge 398/76.

Ad ogni operatore commerciale non può essere concesso più di un posteggio che deve essere indicato nell'Aut/ne Com/le.

#### Art.12

L'Amm/ne Com/le può disporre la revoca della Concessione di posteggio, oltrechè nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. precedente, sentita la Comm/ne per il Commercio Ambulante, e fatta salva ogni altra azione, nei seguenti casi:

- a) per esigenze di pubblico servizio;
- b) per mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico;
- c) per cessione totale o parziale del posteggio ad altra persona;
- d) per manifestazioni di indisciplina che abbiano dato luogo a diffide verbali o scritte e a contravvenzioni;
- e) per aver dichiarato il falso.

Solo la revoca di cui al punto primo comporta il rimborso della tassa di plateatico già corrisposta e non dovuta.

#### Art.13

Nelle aree del mercato è vietata la sosta dei veicoli di qualsiasi specie.

La sosta sarà invece consentita ai veicoli degli operatori ambulanti che rientrano nelle dimensioni del posteggio assegnato, purchè non siano di disturbo o di intralcio all'attività degli altri venditori.

Nei Centri abitati ove si svolgeranno i mercati, è consentita l'apertura degli esercizi la vendita al dettaglio per le sole domeniche di svolgimento degli stessi, con orario 07-13.

#### Art.14

Nel mercato non è consentito:

- Ingombrare i luoghi di passaggio;
- Esporre merci ad un'altezza minima da terra inferiore a cm.50 e farle sporgere oltre i limiti del posteggio. Ai venditori di calzature, terraglie, piante e fiori, ferramenta ed arredamenti, è consentita l'esposizione al suolo;

- Avere una copertura del banco, inferiore all'altezza minima dal suolo di m.2,50. La copertura non dovrà sporgere sui posteggi vicini. E' fatto obbligo a tutti gli operatori di garantire il transito dei veicoli autorizzati;
- Fare uso di altoparlanti o di altri mezzi meccanici per la diffusione della voce o dei dischi;
- Attirare i compratori con grida e schiamazzi;
- Occupare i posteggi senza il permesso degli organi competenti;
- Lasciare sul suolo pubblico rifiuti o residui;
- Compiere atti che possano compromettere l'ordine e la disciplina delle operazioni di mercato.

#### Art.15

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di Legge e di Regolamento che riguardano la materia.

**Copia di deliberazione del Consiglio comunale**

N. **31** del Reg.

Data **30/05/1988**

OGGETTO: **Approvazione regolamento dei mercati comunali ambulanti.-**

L'anno millenovecentottant **otto** , il giorno **trenta** del mese di **Maggio**  
 alle ore **21.00** , nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla **prima** convocazione in sessione **stra** ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI			CONSIGLIERI		
	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
<b>Scoccia Getulio Sindaco</b>	<b>x</b>				
<b>Medori Felicetta</b>	<b>x</b>				
<b>Iacopini Massimino</b>	<b>x</b>				
<b>Belleggia Carlo</b>	<b>x</b>				
<b>Moriconi Secondo</b>	<b>x</b>				
<b>Bastarelli Mario</b>	<b>x</b>				
<b>Benfaremo Guglielmo</b>	<b>x</b>				
<b>Borri Giuseppe</b>	<b>x</b>				
<b>Catalini Leonardo</b>		<b>x</b>			
<b>Cimino Mauro</b>		<b>x</b>			
<b>Recchi Franco</b>		<b>x</b>			
<b>Ricci Luigino</b>		<b>x</b>			
<b>Pennacchietti Daniele</b>	<b>x</b>				
<b>Monterubbianesi PIO</b>	<b>x</b>				
<b>Mercuri Giovanni</b>		<b>x</b>			

Assegnati n. **15**

In carica n. **15**

Presenti n. **10**

Assenti n. **5**

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Scoccia Getulio** nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Signor **Tria dott.ssa Angela**
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori: **Pennacchietti Daniele**  
**Bastarelli Mario**  
**Benfaremo Guglielmo**

La seduta è **Pubblica**

Premesso che da alcuni medi, nel Capoluogo e nella Frazione Cap-  
paruccia, rispettivamente la 4<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> domenica di ogni mese si svolge il  
mercato rionale con piena soddisfazione della cittadinanza;

Che pertanto si rende necessario provvedere all'approvazione del  
regolamento per la disciplina di detti mercati;

Che pertanto la Giunta Municipale ha predisposto apposito schema  
del quale viene data sommaria lettura al Consiglio;

Dato atto che il suddetto regolamento si compone di N.15 articoli;

Ritenuto giusto provvedere all'approvazione dello stesso;

Con votazione palese unanime;

#### D E L I B E R A

Di approvare il regolamento per la disciplina dei mercati ambulanti di questo Comune composto di n.15 articoli che viene allegato alla presente per farne parte integrale e sostanziale.-

IL PRESIDENTE

G. Scoccia

Il Segretario

f.to

A. Tria

Il Consigliere Anziano

f.to

M. Iacopini

Prot. N. ~~1543~~ ~~1543~~ ~~04/06/1988~~  
1543 04/06/1988  
Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contemporaneo invio al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

f.to

A. Tria

Prot. N. ~~1543~~ li

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno festivo ~~27/06/1988~~ oppure: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Oggi stesso viene trasmessa al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei Comuni.

Il Segretario

f.to

È copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.


Dalla Residenza municipale, li

04/06/1988

Visto: IL SINDACO



Il Segretario



La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ oppure: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ senza reclami ed invio al competente Organo Regionale di controllo, il quale ne ha accusato ricevuta in data \_\_\_\_\_, senza che ne sia stato pronunciato, entro i 20 giorni successivi, a norma dell'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, l'annullamento.


Il Segretario

f.to

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DI CONTROLLO

COMUNE DI PONZANO DI FERMO  
Affisso all'Albo Pretorio

4 GIU. 1988 defisso il 20 GIU. 1988  
IL MESSO COMUNALE



REGIONE MARCHE

Comitato di Controllo Sezione Autonoma  
ASCOLI PICENO

Esaminato senza rilievi ai sensi della legge 10-2-53 n° 62 art. 59 nella seduta del giorno

27 GIU. 1988 SENZA RILIEVI

IL PRESIDENTE

Prot. n° 15330/AG VAGNOM

Per copia conforme all'originale

ASCOLI PICENO, li 5 LUG 1988

Il Segretario

M. SISTO

